

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1083-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 maggio 1973*

*modificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2221)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 dicembre 1973*

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958,  
n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici  
della Corte costituzionale

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, all'atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per al-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

meno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione.

Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennità pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto dei servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 3.

I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di reversibilità, sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio.

L'indennità di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale della magistratura.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico.*

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella minima stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*